



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE**

Via Pietro Refolo, 3 - 73024 MAGLIE (LE)
TEL. 0836/483358 - FAX 0836/488186
SERVIZIO PRONTO A.I.A. LECCE 333/4607933
SERVIZIO PRONTO A.I.A. CASARANO 348/7396421
SITO INTERNET www.lndpuglia.it
www.lndpuglia.it/delegazione-maglie
EMAIL cpind.maglie@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°9 del 30 Agosto 2019

(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 13 del 22 Agosto 2019 e N° 14 del 29 Agosto 2019 del Comitato Regionale Puglia)

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE

Martedì 3 settembre 2019, alle ore 17:00, si svolgerà presso la sala della Sezione A.I.A. di Casarano, Via Curti Madama, 57 – Casarano (Le), una riunione tecnico-informativa, rivolta a Dirigenti e responsabili tecnici delle scuole calcio e dei centri calcistici di base.

A seguito delle disposizioni relative alle scuole calcio e alla programmazione dell'attività di base per la stagione sportiva 2019/2020, si pregano le società di partecipare alla riunione con proprio rappresentante.

Alla riunione interverranno: il Coordinatore Federale, Prof. Antonio QUARTO,
il Responsabile Tecnico Regionale, Prof. Salvatore LUFRANO,
il Delegato Provinciale, Prof. Orazio COLAZZO
ed il Responsabile Tecnico Provinciale, Prof. Pasquale LICCHETTA.

La partecipazione alle riunioni dell'attività di base costituisce per le Società punteggio positivo di valutazione nella graduatoria di merito.

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l'esempio più evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il campo e fuori, solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che esso rappresenta.

E' esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà come sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande sport.

Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la "nostra festa" che nel 2020 si celebrerà a Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese avranno l'opportunità di vivere in prima persona un'esperienza sportiva e umana indimenticabile all'insegna del fair play, dell'amicizia e dei valori più autentici del calcio.

Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno all'attività delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la strategia giusta per avere un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e sostenendo economicamente le società che intendono seguire questa politica virtuosa.

Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre prezioso della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di questo meraviglioso sport.

Cosimo Sibilia

Presidente Lega Nazionale Dilettanti

**VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre **un milione e mezzo**: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla **Lega Nazionale Dilettanti** per le società di Eccellenza e Promozione che sposteranno la linea verde nella stagione 2019/2020.

Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel **progetto di valorizzazione dei giovani calciatori** dei due principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il Consiglio Direttivo LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno saranno infatti molte di più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun girone alle prime tre classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale iniziativa. *(il regolamento completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 agosto 2019).*

Queste le linee guida fondamentali: alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal 1° minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli Comitati Regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno nato dall'1/1/2000 in poi e uno nato dall'1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della post-season. Per chi svolge l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è previsto un premio di 9mila euro per le prime classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e 3mila e 500 per le terze.

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA S.S. 2019-2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 7 agosto 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2019-2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinario (01 agosto 2019\)) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il **termine PERENTORIO alle ore 16.00 di MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA S.S. 2019-2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 7/8/2019, preso atto:

- che allo stato attuale risulta che alcune Società, facenti parte dell'organico del Campionato Regionale Seconda Categoria, non hanno ancora perfezionato la domanda di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2018-2019 nei termini previsti dal Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2019;
- che è interesse del movimento, e del Comitato Regionale Puglia in particolare, acquisire il maggior numero possibile di Società e Tesserati;
- che il livello agonistico di cui trattasi, per il quale peraltro non si è proceduto ancora alla formazione dei gironi, non presenta Società contro interessate alla riapertura dei termini per l'iscrizione ai campionati in oggetto;
- aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati;

ha deliberato

la RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE del suddetto campionato fissandolo al **10 settembre 2019**, precisando che le relative domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla documentazione prevista (Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2019) e dalla prova dell'avvenuto pagamento. Le domande dovranno essere trasmesse attraverso la procedura di dematerializzazione **entro le ore 19.00 del 10/09/2019**.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DELL' 8 AGOSTO 2019)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2019/2020);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 23 AGOSTO 2019)

Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 30 luglio 2019;
- d'intesa con i Vice Presidenti;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. **L'inosservanza di tale obbligo comporta:**

- **per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;**
- **per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.**

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 9 AGOSTO 2019)

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2019/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto che, anche per la stagione sportiva 2019/2020, premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente stagione sportiva. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi Campionati.

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D..

A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego di due calciatori, di cui uno nato dall’1/1/2000 in poi e uno nato dall’1/1/2001 in poi.

Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020.

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde e terze classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:

- **Campionato di Eccellenza:**
 - 1.a classificata **€ 9.000,00** (Euro novemila/00);
 - 2.a classificata **€ 6.000,00** (Euro seimila/00);
 - 3.a classificata **€ 3.500,00** (Euro tremila/500);
- **Campionato di Promozione:**
 - 1.a classificata **€ 9.000,00** (Euro novemila/00);
 - 2.a classificata **€ 6.000,00** (Euro seimila/00);
 - 3.a classificata **€ 3.500,00** (Euro tremila/500);

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed individuati che determinerà le Società prima, seconda e terza “classificata” in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale.

REGOLAMENTO

1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le eventuali gare di spareggio, play-off e play-out. Nell'ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest'ultima saranno annullati.

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all'impiego dei "giovani" calciatori secondo il principio fissato nell'illustrazione di tale progetto, a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano subentrati nel corso di ogni gara o che siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

- 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall'inizio della stessa;
- 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
- 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;
- 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi conteggi dell'impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.

3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2019/2020, contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 indipendentemente se Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.

4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA

Non avranno diritto al premio:

- a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2019/2020 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza e Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11;
- b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;
- c) le Società che nella stagione sportiva 2019/2020 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo e/o di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori.

Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b) e c) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.

5. PREMI

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 31 dicembre 2020 soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno regolarmente iscritte al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 ed inserite nel relativo organico.

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2019/2020.

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera.

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 11 DEL 26 AGOSTO 2019)

Oggetto: Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. 54^a EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA

Stagione Sportiva 2019/2020 (Fase Regionale)

Premesso che il Comitato Regionale Puglia entro la data dell'11/02/2020 deve segnalare alla Segreteria della L.N.D. la Società vincitrice la fase regionale qualificata alla successiva Fase Nazionale, il Consiglio Direttivo nella riunione del **7/8/2019** e in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° **1 del 1/7/2019** ha approvato il regolamento ed il relativo calendario della fase regionale.

1. Partecipazione delle squadre

Alla Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza, stagione sportiva 2019/2020, saranno iscritte, d'ufficio, le 16 Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, senza necessità di ulteriori adesioni.

La tassa di iscrizione alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, è fissata in **€ 150.00**. L'importo sarà addebitato sul conto contabile della Società.

Le Società che si renderanno responsabili della violazione della suddetta norma verranno deferite ai competenti Organi Disciplinari per l'adozione di adeguate sanzioni pecuniarie.

2. Formula

La competizione per la stagione sportiva 2019/2020, si svolgerà secondo la seguente formula:

“OTTAVI DI FINALE” :

- le 16 Società aventi titolo saranno suddivise in **8 accoppiamenti eliminatori**;

“QUARTI DI FINALE” :

- le 8 Società vincitrici saranno suddivise in **4 accoppiamenti eliminatori**;

“SEMIFINALI” :

- le 4 Società vincitrici saranno suddivise in **2 accoppiamenti eliminatori**;

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.

Le Società suddivise in accoppiamenti eliminatori, disputeranno gli incontri con la formula delle Coppe Europee gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

Le Società semifinaliste accederanno alle finali dove la vincente della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Regionale verrà determinata mediante la disputa di gare di andata e ritorno, dirette da terne arbitrali.

La stessa successivamente sarà ammessa a partecipare alla Fase Nazionale.

Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni: a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale; b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2019/2020 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali. **A richiesta delle due Società interessate sarà possibile giocare anche in notturna, purché l'impianto di illuminazione sia regolarmente omologato dal C.R. Puglia L.N.D.**

Le gare saranno dirette da terne arbitrali

3. Norme di svolgimento degli Ottavi di Finale, dei Quarti di Finale e delle Semifinali - (gare di andata e ritorno)

Le Società che parteciperanno agli Ottavi di Finale, ai Quarti di Finale e alle Semifinali, disputeranno una gara in casa ed una gara in trasferta ad eliminazione diretta.

Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà conto nell'ordine:

- **della migliore differenza reti;**
- **del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;**
- **della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.**

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare degli Ottavi di Finale, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dal Comitato Regionale Puglia; per i turni successivi dei Quarti di Finale e delle Semifinali, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà disputato la prima gara in casa e viceversa.

Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.

4. Modalità di svolgimento delle gare di Finale

In caso di parità di punteggio, conseguito nelle due gare, si terrà conto **della migliore differenza reti**, in caso di ulteriore parità sarà attribuito **valore doppio alle reti segnate in trasferta**, quindi se dovesse sussistere ancora la situazione di parità si procederà, al termine della gara di ritorno, allo svolgimento di **due tempi supplementari di 15' ciascuno** ed, eventualmente, ai **tiri di rigore secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio**.

5. Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima**.

Si precisa peraltro che la norma sull'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara e quindi anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 in poi ed almeno UN calciatore nato dal 1° Gennaio 2001 in poi è estesa anche alla Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale (vedi C.U. n° 98 del 6/6/2019 e successivi), con l'avvertenza che per le gare della fase nazionale l'utilizzazione dei calciatori giovani sarà disciplinata dal regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale della LND n. 4 del 1/7/2019 e riportato in allegato al Comunicato Ufficiale n.3 del 4/7/2019 di questo Comitato Regionale.

L'inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Sostituzione calciatori

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto previsto dall'Art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di 500,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del C.G.S.

8. Disciplina Sportiva

si riporta, qui di seguito, il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 66/A dell' 8 agosto 2019 e regolarmente pubblicato sul C.U. N° 13 del 22 agosto 2019 di questo Comitato Regionale

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2019/2020)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei provvedimenti dinnanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D (stagione sportiva 2019/2020);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia.
 - Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro il cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax.

9. Applicazione regolamenti federali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle vigenti Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento della L.N.D.

10. Calendario della Fase Regionale

OTTAVI DI FINALE	
Domenica 1 Settembre 2019 (andata)	Giovedì 12 Settembre 2019 (ritorno)

QUARTI DI FINALE	
Giovedì 3 Ottobre 2019 (andata)	Giovedì 17 Ottobre 2019 (ritorno)

SEMIFINALI	
Giovedì 14 Novembre 2019 (andata)	Giovedì 28 Novembre 2019 (ritorno)

FINALE REGIONALE	
Giovedì 16 Gennaio 2020 (andata)	Giovedì 6 Febbraio 2020 (ritorno)

3.2. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.2.1. CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione Stagione Sportiva 2019 - 2020.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N.4 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u15femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u17femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 11

F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020

ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo www.u13elite.it cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form.

Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

base.pugliasgs@figc.it

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

TERZA CATEGORIA 2019 – 2020

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazi one dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
...omissis...						
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2019
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2019

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2019, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2019.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

**ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^a E 2^a CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2019**

**TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2019**

Pubblicato in Maglie ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il giorno 30/08/2019

IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, inerente l'oggetto, specificando che in ambito dilettantistico la normativa si applica negli stadi di capienza superiore ai 7.500 posti.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nr. 555/ONMS/276/2019

Roma, 23 agosto 2019

ALL.1

Oggetto: *Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.*

ALL.1

AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	<u>ROMA</u>
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	<u>ROMA</u>
ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A	<u>MILANO</u>
ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE B	<u>MILANO</u>
ALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	<u>FIRENZE</u>
<i>e, p.c.</i>	
ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	<u>ROMA</u>

Nel trasmettere il Decreto Ministeriale di cui all'oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, si richiama l'attenzione sui **principali** elementi di novità. In particolare:

- **Ambito di applicazione del decreto**

All'art. 1, comma 3, è stato ampliato il precedente ambito di operatività¹ prevedendo che **trovi applicazione negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche (indipendentemente dalla capienza), nonché negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche che abbiano capienza superiore a 7.500 posti.**

- **Figure professionali**

All'art. 3, comma n.2 viene rivista, in particolare, **la definizione del ruolo**

¹ Limitato alle gare ufficiali di squadre professionistiche che si disputavano in impianti con capienza superiore a 7.500 posti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

apicale del servizio, oggi definito non più “delegato alla sicurezza”, ma “**delegato per la gestione dell’evento**” quale **interlocutore con potere decisionale** (per conto della Società sportiva) al tavolo del Gos, attore protagonista dell’aspetto organizzativo gestionale.

- **Abbigliamento**

All’art. 3, comma 4 (allegato E - punto 1.9) è ammessa **l’apposizione di marchi commerciali sulle casacche**, a condizione che ciò non comprometta il riconoscimento. I criteri per l’apposizione dei marchi commerciali saranno regolati con successiva Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

- **Modalità di selezione e formazione**

- All’allegato A, punto 2.2, vengono ridefiniti **i limiti di età degli steward**, nei vari ruoli;
- nel medesimo all. A, punto 8.4, viene stabilito che la verifica dei provenienti **requisiti soggettivi per gli aspiranti steward da Stati non appartenenti all’Unione Europea**, sia estesa anche alla loro condotta nei Paesi di provenienza;
- con l’all. A, punto 8.2, **si conferisce alle società di formazione la possibilità di avviare autonomamente la selezione e i successivi corsi di formazione per steward**, indipendentemente dalla richiesta della Società di calcio – utilizzatrice finale;
- all’all. A, punto 8.3, si prevede la **possibilità di avviare alla formazione l’aspirante steward prima della risposta dell’Autorità di P.S. sulla sussistenza dei requisiti soggettivi**, prevedendo altresì un termine per tale riscontro, individuato in 60 giorni. In ogni caso, lo *steward* così formato non potrà essere impiegato in assenza della risposta dell’Autorità, dovendo piuttosto essere escluso dall’elenco dei formati.

- **Qualificazione delle strutture formative**

- All’art. 6, viene prevista la necessità che l’Osservatorio, nell’attività di qualificazione delle strutture formative, si avvalga delle Questure per verificare la veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative;
- nel medesimo articolo, al comma 4, è contemplata **l’istituzione di un elenco nazionale delle società di formazione degli steward**, pubblicato sul sito *web* dell’Osservatorio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- nell'all. B, vengono elencati i requisiti necessari per le società che volessero richiedere la qualificazione quali strutture formative²;
- all'all. C, vengono rivisti i **programmi di lezione** nei corsi per *steward*, nonché le ore di formazione per i diversi ruoli.

- **Divieto di impiego degli *steward***

All'art. 7, in riferimento all'all. A, punto 7.1, amplia i **casi di divieto di impiego** da parte del Prefetto, comprendendo, implicitamente, anche i casi in cui la persona che abbia svolto servizio di *steward* non abbia concluso con profitto (o non abbia svolto) il corso professionale.

Quanto innanzi per facilitare la massima diffusione della normativa in questione tra le Società di calcio, significando che sono già state opportunamente investite le Questure, per le quali sarà dedicato un prossimo ciclo di videoconferenze per eventuali approfondimenti, anche in funzione dell'avvio, a livello territoriale, di un'azione di condivisione con gli stessi club.

Con successive determinazioni, inoltre, verranno trattati sia gli aspetti demandati dal decreto, sia quelli che dovessero emergere in fase applicativa.

Si confida nella consueta collaborazione di codeste istituzioni sportive e si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

p. Il Presidente dell'Osservatorio a.p.c.o.
Vice Presidente operativo
(Passariello)

² Tali requisiti erano in precedenza riportati nella Determinazione dell'Osservatorio n.15 del 13 aprile 2011.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2019

Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi». (19A05411)

(GU n.197 del 23-8-2019)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che:

al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'interno di stabilire «i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi» e «le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine ...»;

al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, prevede che «Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati ... altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, che vieta di portare nelle riunioni pubbliche armi, anche alle persone munite di licenza, nonche' oggetti atti ad offendere, comminando le relative sanzioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» e, in particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Vista la risoluzione del consiglio «concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4, 7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195, che, in attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine, e, inoltre, gli ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

Rilevata la necessita' di sottoporre a revisione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, ampliandone l'ambito di applicazione e meglio definendo l'organizzazione dei servizi affidati agli steward, anche con riguardo ai compiti di accoglienza degli spettatori;

Viste le osservazioni e le proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce:

a) i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;

b) le modalita' di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresì, i servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle

Forze di polizia.

3. Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli allegati s'intende per:

- a) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981;
- b) «Osservatorio»: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;
- c) «GOS»: il Gruppo operativo sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996;
- d) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.

Art. 3

Servizi svolti dagli steward e figure professionali

1. I servizi che possono essere svolti dagli steward sono i seguenti:

- a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;
- b) accoglienza e instradamento degli spettatori;
- c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi;
- d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati sul seguente sistema di figure professionali:

- a) delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE);
- b) responsabile di funzione (di seguito RF);
- c) coordinatore di settore (di seguito CS);
- d) capo unità (di seguito CU);
- e) operatore steward (di seguito OS).

3. I compiti connessi con le figure professionali di cui al comma 2, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, sono stabiliti nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Requisiti e modalità di selezione e formazione degli steward

1. I requisiti e le modalità di selezione degli steward sono stabiliti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità di formazione degli steward sono stabilite nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. E' istituito per ogni figura professionale, fatta eccezione per il DGE, il libretto professionale personale, come definito nell'allegato E.

Art. 5

Obblighi della societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica

1. La societa' sportiva organizzatrice della competizione calcistica e' responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' dei servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.

2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma 1 sono assicurati direttamente dalla societa' sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le societa' sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le societa' organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4.

4. Le agenzie di somministrazione e le societa' appaltatrici dei servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali e' affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5. L'elenco dei referenti autorizzati e' tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi. In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalita' del presente decreto, il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi piu' gravi, il divieto per le anzidette agenzie di somministrazione e societa' appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1.

Art. 6

Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale

1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. L'attestazione di qualificazione e' obbligatoria per lo svolgimento dell'attivita' di formazione degli steward.

2. L'attestazione e' rilasciata all'esito della positiva verifica dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'osservatorio, avvalendosi delle questure, svolge il controllo sulla veridicita' di quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi al riguardo.

3. L'attestazione e' revocata dall'osservatorio quando, anche su

segnalazione del questore, sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.

4. Presso l'osservatorio e' istituito un «Elenco nazionale delle societa' di formazione degli steward». Le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione di qualificazione sono automaticamente iscritte nell'elenco a cura dell'osservatorio. L'elenco e' pubblicato sul sito web dell'osservatorio.

Art. 7

Divieto d'impiego degli steward

1. La questura tiene aggiornato l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza in capo al personale da impiegare come steward dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5.

2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A, dandone comunicazione alle societa' sportive con le modalita' stabilite dall'osservatorio, nonche', ove possibile, notizia all'interessato.

3. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone altresì il divieto di impiego negli stadi degli steward nei seguenti casi:

a) inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle societa' calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle societa' appaltatrici;

b) aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;

c) ogni altro abuso della qualifica.

Art. 8

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entrera' in vigore il 20 agosto 2019.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 e' abrogato a decorrere dal 20 agosto 2019.

Art. 9

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2019

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2019

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg. succ. n. 1930

Allegato A

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD

1. Premessa.

1.1. Gli steward devono possedere i requisiti indicati nel presente allegato per poter esser impiegati dalle societa' sportive nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la societa' sportiva.

1.2. Le societa' sportive non possono impiegare per lo

svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei requisiti indicati nel presente allegato.

1.3. In caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989.

2. Requisiti personali.

2.1. Cittadinanza:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

2.2. Eta':

- a) eta' compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF;
- b) eta' compresa tra 18 e 65 anni, per il CS;
- c) eta' compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS.

I limiti di eta' non sono derogabili.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione.

3. Requisiti fisici:

- a) buona salute fisica e mentale;
- b) assenza di daltonismo;
- c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
- d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

4. Requisiti culturali minimi:

- a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il CS;

- b) diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.

I predetti requisiti devono essere attestati con idonea certificazione.

5. Requisiti soggettivi:

- a) non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

- b) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

- c) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989;

- d) non essere sottoposto a misure di prevenzione;

- e) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b).

6. Requisiti psicoattitudinali:

- a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
- b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area

dell'impianto sportivo.

7. Requisiti professionali.

7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali di cui al presente decreto, che sono rivolti a fornire agli steward, in funzione della qualifica professionale, le competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza.

7.2. Gli steward devono essere formati per:

- a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o oblitterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

8. Modalita' di selezione e formazione.

8.1. Gli aspiranti steward in possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere sottoposti a una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacita' di espressione verbale;
- c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello elementare;
- d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono essere effettuate sia dalle singole societa' sportive sia dalle strutture formative, oppure svolgersi distintamente provvedendo la prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione.

8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti personali, di cittadinanza, eta', fisici, culturali e psicoattitudinali di cui al presente allegato, anche sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre, invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al questore della provincia dove la medesima ha sede per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente allegato (integrata con la documentazione correlata eventualmente presentata dall'aspirante steward). La questura fornisce la risposta alla struttura formativa inderogabilmente entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco. Nel caso in cui la formazione sia avviata prima del ricevimento della risposta della questura, la struttura formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati.

8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana, i predetti requisiti soggettivi devono essere verificati sia con riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei requisiti soggettivi e' eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

8.5. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C.

8.6. I corsi di formazione sono differenti in ragione delle diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto

e devono prevedere a completamento del percorso di formazione:

un test condotto da una commissione d'esame composta dal direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli. Il test deve contenere almeno quattro domande per ogni area, scelte tra quelle predisposte dalla FIGC e dalle leghe;

limitatamente al corso di DGE, un periodo d'istruzione sul posto di lavoro (learning on the job).

8.7. Terminati con esito positivo i corsi di formazione, la struttura formativa rilascia al frequentatore un'attestazione contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori.

8.8. L'elenco delle persone che hanno terminato con esito positivo il corso e' trasmesso al questore della provincia dove ha sede la struttura formativa.

8.9. Il percorso di formazione degli steward puo' iniziare solamente dalla figura professionale di OS e la progressione professionale e' strutturata in modo da consentire l'avanzamento degli steward mediante il superamento dei correlati corsi di formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione per lo svolgimento delle mansioni superiori. Ogni progressione professionale, quindi, puo' avvenire solamente con il superamento del relativo corso di formazione.

8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di due stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, deve partecipare al corso di aggiornamento di cui all'allegato C, organizzato, oltre che dalle strutture formative, anche dalla FIGC e dalle leghe.

8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.

8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di quattro stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C.

8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento alle pratiche operative, le societa' calcistiche, per il tramite dei DGE, organizzano mirati corsi di aggiornamento.

8.14. L'ufficio FIGC per il Coordinamento nazionale dei DGE rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini della diffusione e condivisione delle best practice operative, sulla base dei programmi gia' in essere presso la FIGC nell'ambito delle attivita' delle licenze nazionali.

Allegato B

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE FORMATIVE

1. Premessa.

1.1. La qualificazione delle strutture formative e' attestata dall'osservatorio. Tale attestazione e' necessaria anche per le societa' sportive che intendano svolgere direttamente l'attivita' formativa.

1.2. Ai fini dell'attestazione di qualificazione, le strutture formative devono soddisfare i requisiti minimi di seguito indicati.

2. Requisiti minimi per la struttura formativa:

- a) sede legale;
- b) atto costitutivo e di statuto, redatti per atto pubblico, che espressamente prevedano nello scopo statutario l'attivita' di formazione degli steward;
- c) progetto formativo comprendente:
 1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso;
 2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche;
 3. programma e materiale didattico;
 4. elenco del corpo docenti con i relativi curricula ed indicazione dell'area proposta;

5. metodi di verifica di apprendimento;
6. modalita' e contenuti delle esercitazioni (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'osservatorio n. 6/2009 del 3 febbraio 2009);

d) tenuta di un registro di formazione;
e) dichiarazione comprovante la disponibilita' di un impianto sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche, per l'attivita' didattica ed esercitativa.

3. Requisiti dei docenti.

3.1. I docenti impiegati per le attivita' di formazione devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

direttore dei corsi:
specifica e comprovata esperienza nel settore della formazione di almeno 7 anni;

DGE con almeno 5 anni di esperienza ed incarico specifico da DGE, presso impianti sportivi ove si svolgono gare di campionati professionistici.

Area giuridica:
laurea in giurisprudenza;
funzionario di Polizia o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.

Area ordine pubblico:
funzionario della Polizia di Stato o ufficiale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale.

Area sicurezza antincendio:
funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Area sicurezza sanitaria:
laurea in medicina e chirurgia;
laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del vecchio ordinamento;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Area psicologico-sociale:
laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle.

Area accoglienza:
laurea in psicologia, sociologia, pedagogia, assistenti sociali, scienze della formazione, con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle;

responsabile area marketing di societa' sportiva, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.

Area tecnico-operativa:
DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;
limitatamente alla lingua inglese, laurea in lingue, ovvero altro titolo di studio - anche di rango inferiore - che attesti la conoscenza della lingua inglese.

Area ticketing:
responsabile di biglietteria o responsabile di azienda che

eroghi servizi di ticketing, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici;

DGE, con almeno 5 anni di esperienza presso impianti sportivi ove si svolgono gare dei campionati professionistici.

3.2. I docenti, per le attivita' di «esercitazione», possono avvalersi di collaboratori che dovranno essere comunque accreditati presso l'osservatorio per la specifica attivita' e rispondere ai seguenti requisiti:

area ordine pubblico:

appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in servizio, con comprovata esperienza in materia di gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, espressa con parere scritto, rispettivamente, del questore o del comandante provinciale;

area sicurezza antincendio:

funzionario dei ruoli tecnico operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

tecnico iscritto agli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

responsabile del servizio prevenzione e protezione della societa' sportiva che ha stilato il Documento unico di valutazione dei rischi dell'impianto;

area tecnico-operativa:

RF, con esperienza di almeno due anni nella specifica attivita'.

4. Requisiti di comunicazione.

4.1. La struttura formativa comunica alla prefettura e alla questura:

la sede legale e, se diversa, la sede o le sedi operative ove vengono tenuti i corsi, nonche' le eventuali successive variazioni;

l'avvio e la conclusione dei corsi di formazione.

Allegato C

LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

1. Programma dei corsi di formazione e addestramento.

1.1. Il programma di formazione si articola secondo le seguenti aree:

area giuridica:

gerarchia delle norme;

TULPS, aspetti d'interesse;

normativa di settore (compreso il decreto legislativo n. 81 del 2008);

il servizio di stewarding;

cenni sulla normativa sportiva;

cenni di diritto penale;

cenni di diritto civile (compreso il contratto di acquisto del titolo di accesso);

reati e illeciti amministrativi piu' comuni;

area ordine pubblico:

Autorita' di pubblica sicurezza;

gestione dell'ordine pubblico (problematiche);

ruolo e compiti del GOS;

regolamento d'uso dell'impianto (violazioni e sanzioni);

piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e piano operativo stewarding;

coordinamento e collaborazione tra steward e Forze di polizia;

rischio terrorismo (profili rilevanti per l'ordine pubblico);

area sicurezza antincendio:

gestione dell'impianto sportivo;

principi e prodotti della combustione;

riconoscimento materiale pirotecnico ed esplosivi;
 tecniche d'intervento sull'incendio;
 protezione passiva contro gli incendi;
 case histories sugli impianti sportivi (corso base per
 attivita' a rischio basso)
 modalita' di supporto agli addetti antincendio ed alle
 squadre dei Vigili del fuoco;
 vie di esodo;
 area pronto intervento sanitario:
 modalita' di supporto al servizio sanitario dell'impianto
 sportivo;
 riconoscere un'emergenza sanitaria;
 tecniche di auto protezione;
 sostenimento delle funzioni vitali in caso di macro
 emergenza;
 patologie piu' frequenti negli impianti sportivi;
 area psicologico-sociale:
 consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;
 psicologia sociale (conoscenza del mondo dei tifosi);
 accettazione delle diversita', gestione dei conflitti;
 orientamento al servizio e comunicazione (verbale e non
 verbale, il corretto approccio allo spettatore);
 nozioni di base ai fini dell'assistenza a persona
 diversamente abili;
 gestione delle masse e del panico;
 area accoglienza:
 conoscenza della vita di uno stadio e delle modalita'
 organizzative e gestionali dello stesso;
 customer care;
 valorizzazione dell'attivita' di stewarding e collaborazione
 nelle iniziative aziendali;
 il valore dell'educazione alla legalita';
 informazioni al tifoso e capacita' di risposta alle domande
 piu' frequenti;
 consapevolezza di se' e del proprio ruolo professionale;
 area tecnico-operativa:
 conoscenza dell'impianto;
 piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e piano
 di gestione dell'evento (modalita' di attuazione);
 procedure operative di tutte le mansioni previste dal livello
 base (compreso il pat-down);
 videosorveglianza (obiettivi e finalita');
 elementi di base della lingua inglese per comunicazioni col
 pubblico in ambito impianto sportivo;
 area ticketing (controllo elettronico titoli d'accesso e
 gestione tornelli/conta persone):
 configurazione stadio e tipologia di allocazione biglietti;
 riconoscimento di biglietti, abbonamenti, pass;
 gestione tornelli/conta persone;
 possibili criticita' collegate alle biglietterie ed ai
 controlli elettronici dei titoli (divieto cambi utilizzatori,
 limitazioni acquisto, etc.).

2. Livelli di formazione.

2.1. Le aree d'insegnamento sono: giuridica, ordine pubblico, sicurezza antincendio, sicurezza sanitaria, psicologico-sociale/accoglienza, tecnico operativa e ticketing. Sono, inoltre, previsti aggiornamenti ed esercitazioni.

2.2. Le ore d'insegnamento minime previste per ogni singola area, che variano in ragione dei livelli di formazione, sono riportate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Metodologia.

3.1. La formazione generale puo' essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

lezione frontale;
dinamiche non formali, che prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalita' attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.

3.2. I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unita'. Per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

3.3. L'osservatorio, per alcuni dei contenuti dei programmi di formazione, puo' predisporre adeguato materiale didattico e dispense che le societa' sportive possono adottare come base comune, da poter integrare.

Allegato D

MODALITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STEWARD CON LE FORZE DI POLIZIA E DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA, RELATIVI AI CONTROLLI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

1. Organizzazione dei servizi.

1.1. La struttura organizzativa di seguito illustrata e' impostata sulla suddivisione delle mansioni tra figure professionali, le quali assolvono, a diversi livelli di responsabilita', i compiti demandati agli steward. Si basa, dunque, su un rapporto di gerarchia, nel quale il livello inferiore svolge i propri compiti coerentemente con le disposizioni impartite dal livello superiore, lungo una linea di comunicazione verticale (catena di comando).

1.2. I servizi svolti dagli steward sono organizzati su cinque figure professionali:

1) delegato per la gestione dell'evento (DGE): incaricato della societa' organizzatrice e componente del GOS (ex art. 19-ter, comma 1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward all'interno dell'impianto sportivo;

2) responsabile di funzione (RF): in relazione a ciascuna delle funzioni operative elencate al punto 4.2, lettere da A) a G), coerentemente con le direttive del delegato per la gestione dell'evento, impartisce disposizioni ai dipendenti coordinatori di settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la gestione dell'evento;

3) coordinatore di settore (CS): impartisce disposizioni ai dipendenti capi unita' operanti in un determinato settore o area dell'impianto sportivo. Risponde direttamente ai responsabili di funzione;

4) capo unita' (CU): impartisce disposizioni agli operatori steward organizzati in unita' operative (composte da 20 elementi). Risponde direttamente al coordinatore di settore;

5) operatore steward: esegue le disposizioni impartite dal capo unita' operativa, al quale risponde direttamente.

2. Predisposizione dei servizi.

2.1. Il DGE assolve ai propri compiti di direzione e controllo anche predisponendo il «Piano di gestione dell'evento» (PGE), che comprende:

il «Piano operativo steward» (POS), riguardante l'impiego degli steward;

le attivita' connesse con la manifestazione calcistica afferenti alla safety, al ticketing e alla accoglienza all'interno dell'impianto (incluse le pertinenze).

2.2. Il «Piano di gestione dell'evento» e' approvato dal GOS in occasione di ogni competizione calcistica, almeno tre giorni prima

dell'evento.

2.3. Il DGE predispone, altresì, l'elenco degli steward da impiegare nei servizi, abbinando a ciascun nome un numero progressivo, che deve corrispondere a quello riportato sulla pettorina di riconoscimento, e specificando la qualifica, l'area o settore di utilizzo e i compiti assegnati.

2.4. In occasione di manifestazioni calcistiche internazionali, nello svolgimento dei servizi deve essere impiegata un'aliquota di CU e OS pari almeno al 15%, che deve possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese o della lingua degli spettatori stranieri.

2.5. Il conferimento dell'incarico di RF e CS da parte della società sportiva organizzatrice è subordinato al preventivo assenso del questore.

2.6. L'elenco di cui al punto 2.3, unitamente al documento attestante la copertura assicurativa, è trasmesso al questore almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica.

3. Riconoscimento degli steward.

3.1. Gli steward, fatta eccezione per i DGE, durante lo svolgimento del servizio indossano una pettorina di riconoscimento di colore giallo o arancione fluorescente (il primo colore riservato agli OS, il secondo alle altre figure professionali) riportante la scritta «STEWARDS» e un numero progressivo abbinato al nome indicato nell'elenco degli steward in servizio di cui al punto 2.3, avente le caratteristiche indicate all'allegato E.

3.1. Sulla tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, posta sul lato anteriore sinistro della pettorina, possono essere riportati da uno a tre asterischi, di colore contrastante, che individuano rispettivamente le qualifiche di CU, CS e RF.

3.2. All'interno della tasca in materiale trasparente, posta sul lato anteriore destro della pettorina, è inserito il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, mostrando il fronte del libretto cartaceo o della card.

3.3. Il libretto professionale personale dello steward deve essere esibito a richiesta del personale appartenente alle Forze di polizia.

3.4. Sotto la pettorina di riconoscimento è vietato indossare capi di abbigliamento dalla foggia militare.

3.5. Per specifiche esigenze di rappresentanza, in limitati settori o aree dell'impianto sportivo indicate nel POS, gli OS possono indossare, in luogo della pettorina di riconoscimento, giacche di colore scuro, a condizione che tengano in vista il libretto professionale personale dello steward, esponendo il fronte del libretto cartaceo o della card.

3.6. Restano ferme le disposizioni in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Modalità di svolgimento dei servizi.

4.1. I servizi degli steward all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze) sono svolti sotto la vigilanza del funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui servizi degli steward anche gli ufficiali di pubblica sicurezza designati con ordinanza di servizio del questore, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di personale delle Forze di polizia.

4.2 I servizi degli steward sono svolti secondo modalità di seguito illustrate, al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Forze di polizia.

A) Bonifica e verifica dei luoghi.

Prima dell'apertura al pubblico, conformemente alle istruzioni approvate dal GOS, gli steward provvedono a ispezionare l'intero impianto sportivo al fine di:

1. verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;

2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o

proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato per mettere in pericolo l'incolumità delle persone o per danneggiare l'impianto;

3. adottare ogni iniziativa necessaria ad evitare che sia minimamente ostacolata l'utilizzabilità delle vie di fuga;

4. verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza.

Al termine delle predette attività, gli steward provvedono a presidiare in maniera continuativa l'impianto.

B) Prefiltraggio.

In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

1. accogliere gli spettatori, fornendo le informazioni in merito alla fruibilità degli spazi e dei servizi dello stadio;

2. indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato che adduce all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

3. presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;

4. verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;

5. accertare la corrispondenza dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del documento di identità;

6. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti (previste dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 8 del 2007), che i minori di anni quattordici siano accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado;

7. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto al fine di:

evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;

verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentite;

8. segnalare all'interessato la facoltà di depositare gli oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimità dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso.

C) Filtraggio.

In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

1. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per una percentuale non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

2. segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimità dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art.

1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003;

3. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimita' dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

1. il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

2. l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;

3. l'instradamento al settore dello stadio presso il quale e' ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo.

In prossimita' dell'accesso agli spalti, gli steward instradano il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

E) Altre attivita' all'interno dell'impianto sportivo.

Durante la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano il controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso la:

1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo (di cui all'art. 8-bis, comma 1 del decreto ministeriale 18 marzo 1996), finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamiento delle recinzioni e dei separatori;

2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identita' del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumita' ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

4. custodia degli oggetti e dei materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;

9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumita' ed alle emergenze, nonche' i servizi connessi;

10. ogni altro controllo o attivita' disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

F) Assistenza alle persone diversamente abili.

Nello svolgimento delle attivita' indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

G) Attivita' in caso di violazione del regolamento d'uso.

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza

all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

1. dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identita' del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita';

3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identita'.

H) Documentazione delle attivita'.

L'attivita' svolta dagli steward ai sensi della lettera E), n. 4 e 8 e ai sensi della lettera G) e' documentata su modulistica predisposta dal DGE e trasmessa al coordinatore del GOS per l'attivita' di competenza.

Le attivita' di prefiltraggio e di filtraggio, di cui alle lettere B) e C), sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia.

Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia:

1. controllo di cui alla lettera C), n. 1, anche attraverso verifiche manuali a campione dell'abbigliamento e delle cose portate indosso dai soggetti che accedono all'impianto sportivo (tecnica del pat-down), quando tale modalita' di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumita';

2. attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui alle lettere B) e C), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalita' di intervento si renda necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso, ovvero per prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

I servizi di cui ai precedenti n. 1 e 2 possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato C, previo assenso del Questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

5. Impiego di steward esterni.

5.1. Le societa' calcistiche organizzatrici, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ad integrazione del proprio contingente, possono impiegare un'aliquota di steward

individuata dalla società calcistica ospite. Tale aliquota non può superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza.

5.2. L'impiego di steward a integrazione del contingente della società calcistica organizzatrice deve essere indicato nel «Piano operativo steward» (POS).

5.3. Gli steward inviati a integrare il contingente della società calcistica organizzatrice sono inseriti, in modo da poter essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward di cui al punto 2.3, che il DGE è tenuto a comunicare al questore. Gli stessi partecipano a un briefing di ambientamento nell'impianto sportivo dove saranno impiegati, curato dal DGE della società calcistica organizzatrice, da tenersi almeno un'ora prima dell'inizio dei servizi, che dovranno essere svolti esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).

Allegato E

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD E LIBRETTO PROFESSIONALE PERSONALE DELLO STEWARD

1. Abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward.

1.1. È costituito da una pettorina da indossare dalla testa, allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici, aventi le caratteristiche di seguito indicate.

1.2. Colore: giallo o arancio ad alta visibilità e banda di colore argento luminescente - norma UNI-EN 340-471-530.

1.3. Segni identificativi:

parola «STEWARD».

numero progressivo.

I predetti segni identificativi sono riportati all'interno di un riquadro collocato al centro di entrambi i lati della pettorina.

1.4. Il riquadro ha un bordo di colore argento luminescente e il fondo di colore blue nato (codice colore: blue nato-pantone: 279c). Le misure del riquadro sono: 25 cm × 25 cm.

1.5. Le lettere e i numeri sono di colore argento luminescente. Le misure delle lettere sono: larghezza 1,3 cm e altezza 7,5 cm. Le misure dei numeri sono: larghezza 5 cm e altezza 7,5 cm.

1.6. Sotto il riquadro, su entrambi i lati della pettorina, è posta una banda di colore argento retroriflettente larga 5 cm.

1.7. Sul lato anteriore sinistro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca per l'alloggiamento dell'apparato radio portatile, avente le seguenti misure: larghezza 10 cm e altezza 15 cm. Su tale tasca possono essere applicati gli asterischi di qualifica indicati al punto 3.1 dell'allegato D.

1.8. Sul lato anteriore destro della pettorina, a fianco del riquadro, è cucita una tasca in materiale trasparente, ove inserire il libretto professionale personale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, avente le seguenti misure: 10 cm × 10 cm.

1.9. È ammessa l'apposizione di marchi commerciali sulle casacche, a condizione che ciò non comprometta la funzione di riconoscimento. I criteri per l'apposizione dei marchi commerciali sono regolati con apposita determinazione dell'osservatorio.

2. Libretto professionale personale dello steward.

2.1. Il libretto professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, può essere cartaceo o elettronico (formato card con microprocessore).

2.2. Il libretto, in formato cartaceo o elettronico, è rilasciato dalla struttura formativa e deve riportare almeno i seguenti dati:

ragione sociale della struttura;

dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso, indirizzo di residenza);

fotografia e firma del titolare;

data di conseguimento e livello della qualifica professionale

attestata;

aggiornamento delle progressioni di qualifica (dato attestato dalla societa' di formazione);

sessioni di aggiornamento frequentate (dato attestato dalla societa' di formazione);

esercitazioni frequentate (dato attestato dal DGE);

impiego operativo relativo a ogni evento (dato attestato dal DGE).

2.3. Durante lo svolgimento del servizio, lo steward deve tenere il libretto professionale personale inserito nella tasca trasparente della pettorina, in modo che la copertina del formato cartaceo o il fronte della card siano facilmente visibili.

2.4. Il libretto professionale personale, in formato cartaceo ed elettronico, deve essere conforme al modello definito dall'osservatorio con propria determinazione.

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 2019 2020 - GIRONE UNICO



I ANDATA: 8/09/19 ! RITORNO: 22/12/19 I
I ORE... 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE.... 14:30 I
I-----I
I AUDACE BARLETTA - SAN MARCO I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - DEGHI CALCIO I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - OTRANTO I
I MOLFETTA CALCIO - ATLETICO VIESTE I
I TEAM ORTA NOVA - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I UGENTO - BARLETTA 1922 I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - MARTINA CALCIO 1947 I
I VIGOR TRANI CALCIO - FORTIS ALTAMURA I
I-----I

I ANDATA: 15/09/19 ! RITORNO: 5/01/20 I
I ORE... 15:30 ! 2 G I O R N A T A ! ORE.... 14:30 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - MOLFETTA CALCIO I
I ATLETICO VIESTE - UGENTO I
I BARLETTA 1922 - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I DEGHI CALCIO - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I FORTIS ALTAMURA - AUDACE BARLETTA I
I MARTINA CALCIO 1947 - TEAM ORTA NOVA I
I OTRANTO - VIGOR TRANI CALCIO I
I SAN MARCO - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I-----I

I ANDATA: 22/09/19 ! RITORNO: 12/01/20 I
I ORE... 15:30 ! 3 G I O R N A T A ! ORE.... 14:30 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - ATLETICO VIESTE I
I AUDACE BARLETTA - MARTINA CALCIO 1947 I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - OTRANTO I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - FORTIS ALTAMURA I
I MOLFETTA CALCIO - BARLETTA 1922 I
I UGENTO - DEGHI CALCIO I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - TEAM ORTA NOVA I
I VIGOR TRANI CALCIO - SAN MARCO I
I-----I

I ANDATA: 29/09/19 ! RITORNO: 19/01/20 I
I ORE... 15:30 ! 4 G I O R N A T A ! ORE.... 14:30 I
I-----I
I BARLETTA 1922 - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I DEGHI CALCIO - ATLETICO VIESTE I
I FORTIS ALTAMURA - UGENTO I
I MARTINA CALCIO 1947 - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I OTRANTO - MOLFETTA CALCIO I
I SAN MARCO - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I TEAM ORTA NOVA - VIGOR TRANI CALCIO I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - AUDACE BARLETTA I
I-----I

I ANDATA: 6/10/19 ! RITORNO: 26/01/20 I
I ORE... 15:30 ! 5 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I ATLETICO VIESTE - BARLETTA 1922 I
I AUDACE BARLETTA - TEAM ORTA NOVA I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - FORTIS ALTAMURA I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - SAN MARCO I
I MOLFETTA CALCIO - DEGHI CALCIO I
I UGENTO - OTRANTO I
I VIGOR TRANI CALCIO - MARTINA CALCIO 1947 I
I-----I

I ANDATA: 13/10/19 ! RITORNO: 2/02/20 I
I ORE... 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I AUDACE BARLETTA - VIGOR TRANI CALCIO I
I DEGHI CALCIO - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I FORTIS ALTAMURA - ATLETICO VIESTE I
I MARTINA CALCIO 1947 - UGENTO I
I OTRANTO - BARLETTA 1922 I
I SAN MARCO - MOLFETTA CALCIO I
I TEAM ORTA NOVA - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I-----I

I ANDATA: 20/10/19 ! RITORNO: 9/02/20 I
I ORE... 15:30 ! 7 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - AUDACE BARLETTA I
I ATLETICO VIESTE - OTRANTO I
I BARLETTA 1922 - DEGHI CALCIO I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - MARTINA CALCIO 1947 I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - TEAM ORTA NOVA I
I MOLFETTA CALCIO - FORTIS ALTAMURA I
I UGENTO - SAN MARCO I
I VIGOR TRANI CALCIO - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I-----I

I ANDATA: 27/10/19 ! RITORNO: 16/02/20 I
I ORE... 14:30 ! 8 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I AUDACE BARLETTA - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I FORTIS ALTAMURA - DEGHI CALCIO I
I MARTINA CALCIO 1947 - ATLETICO VIESTE I
I OTRANTO - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I SAN MARCO - BARLETTA 1922 I
I TEAM ORTA NOVA - MOLFETTA CALCIO I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - UGENTO I
I VIGOR TRANI CALCIO - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I-----I

I ANDATA: 3/11/19 ! RITORNO: 23/02/20 I
I ORE... 14:30 ! 9 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - VIGOR TRANI CALCIO I
I ATLETICO VIESTE - SAN MARCO I
I BARLETTA 1922 - FORTIS ALTAMURA I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I DEGHI CALCIO - OTRANTO I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - AUDACE BARLETTA I
I MOLFETTA CALCIO - MARTINA CALCIO 1947 I
I UGENTO - TEAM ORTA NOVA I
I-----I

I ANDATA: 10/11/19 ! RITORNO: 1/03/20 I
I ORE... 14:30 ! 10 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I AUDACE BARLETTA - MOLFETTA CALCIO I
I FORTIS ALTAMURA - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I MARTINA CALCIO 1947 - DEGHI CALCIO I
I SAN MARCO - OTRANTO I
I TEAM ORTA NOVA - BARLETTA 1922 I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - ATLETICO VIESTE I
I VIGOR TRANI CALCIO - UGENTO I
I-----I

I ANDATA: 17/11/19 ! RITORNO: 8/03/20 I
I ORE... 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I ATLETICO VIESTE - TEAM ORTA NOVA I
I BARLETTA 1922 - MARTINA CALCIO 1947 I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - VIGOR TRANI CALCIO I
I DEGHI CALCIO - SAN MARCO I
I MOLFETTA CALCIO - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I OTRANTO - FORTIS ALTAMURA I
I UGENTO - AUDACE BARLETTA I
I-----I

I ANDATA: 24/11/19 ! RITORNO: 15/03/20 I
I ORE... 14:30 ! 12 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I AUDACE BARLETTA - BARLETTA 1922 I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - UGENTO I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - MOLFETTA CALCIO I
I MARTINA CALCIO 1947 - FORTIS ALTAMURA I
I SAN MARCO - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I TEAM ORTA NOVA - OTRANTO I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - DEGHI CALCIO I
I VIGOR TRANI CALCIO - ATLETICO VIESTE I
I-----I

I ANDATA: 1/12/19 ! RITORNO: 22/03/20 I
I ORE... 14:30 ! 13 G I O R N A T A ! ORE.... 15:00 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I ATLETICO VIESTE - AUDACE BARLETTA I
I BARLETTA 1922 - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I DEGHI CALCIO - TEAM ORTA NOVA I
I FORTIS ALTAMURA - SAN MARCO I
I MOLFETTA CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO I
I OTRANTO - MARTINA CALCIO 1947 I
I UGENTO - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I-----I

I ANDATA: 8/12/19 ! RITORNO: 29/03/20 I
I ORE... 14:30 ! 14 G I O R N A T A ! ORE.... 16:00 I
I-----I
I AUDACE BARLETTA - OTRANTO I
I CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - ATLETICO VIESTE I
I GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - BARLETTA 1922 I
I MARTINA CALCIO 1947 - ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO I
I TEAM ORTA NOVA - SAN MARCO I
I UGENTO - MOLFETTA CALCIO I
I UNIONE CALCIO BISCEGLIE - FORTIS ALTAMURA I
I VIGOR TRANI CALCIO - DEGHI CALCIO I
I-----I

I ANDATA: 15/12/19 ! RITORNO: 5/04/20 I
I ORE... 14:30 ! 15 G I O R N A T A ! ORE.... 16:00 I
I-----I
I ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - UGENTO I
I ATLETICO VIESTE - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD I
I BARLETTA 1922 - VIGOR TRANI CALCIO I
I DEGHI CALCIO - AUDACE BARLETTA I
I FORTIS ALTAMURA - TEAM ORTA NOVA I
I MOLFETTA CALCIO - CORATO CALCIO 1946 A.S.D. I
I OTRANTO - UNIONE CALCIO BISCEGLIE I
I SAN MARCO - MARTINA CALCIO 1947 I
I-----I

Elenco Campi Sportivi Campionato ECCELLENZA GIRONE UNICO

SOCIETA'	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA
AUDACE BARLETTA	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA	17:00
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR	RUVO DI PUGLIA	
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	CAMPO COMUN. A.BIANCO ER. ART	GALLIPOLI	
MOLFETTA CALCIO	CAMPO COMUNALE"PAOLO POLI"E.A	MOLFETTA	
TEAM ORTA NOVA	CAMPO COMUNALE "A.FANELLI"	ORTA NOVA	
UGENTO	CAMPO COMUNALE ER.ART.	UGENTO	
UNIONE CALCIO BISCEGLIE	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR.	BISCEGLIE	
VIGOR TRANI CALCIO	CAMPO COMUNALE	TRANI	
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	CAMPO COMUNE"RICCIARDELLI"EA	SAN SEVERO	
ATLETICO VIESTE	CAMPO COMUNA"R.SPINA"-ERB.AR	VIESTE	
BARLETTA 1922	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA	
DEGHI CALCIO	CAMPO COMUNALE	SAN PIETRO IN LAMA	
FORTIS ALTAMURA	CAMPO COMUNA.TONINO D'ANGELO	ALTAMURA	
MARTINA CALCIO 1947	CAMPO COMUNALE "G.TURSI"	MARTINA FRANCA	
OTRANTO	C.COM."PASQUALE NACHIRA"E.A	OTRANTO	
SAN MARCO	CAMPO COMUNALE"T.PARISI"ER.AR	SAN MARCO IN LAMIS	

Riposi: 29 Dicembre 2019

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2019 2020 - GIRONE A



I ANDATA: 8/09/19 ! RITORNO: 22/12/19 I
I ORE...: 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE...: 14:30 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - NOICATTARO CALCIO I
I CANOSA - CASTELLANETA CALCIO 1962 I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - BORGOROSSO MOLFETTA I
I NORBA CONVERSANO - DON UVA CALCIO 1971 I
I REAL SITI - FOOTBALL CLUB CAPURSO I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - UNITED SLY I
I SPORTING APRICENA - GINOSA I
I VIGOR BITRITTO - NUOVA SPINAZZOLA I

I ANDATA: 15/09/19 ! RITORNO: 5/01/20 I
I ORE...: 15:30 ! 2 G I O R N A T A ! ORE...: 14:30 I
I-----I
I BORGOROSSO MOLFETTA - VIGOR BITRITTO I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I DON UVA CALCIO 1971 - SPORTING APRICENA I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - RINASCITA RUTIGLIANESE I
I GINOSA - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I
I NOICATTARO CALCIO - REAL SITI I
I NUOVA SPINAZZOLA - NORBA CONVERSANO I
I UNITED SLY - CANOSA I

I ANDATA: 22/09/19 ! RITORNO: 12/01/20 I
I ORE...: 15:30 ! 3 G I O R N A T A ! ORE...: 14:30 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - FOOTBALL CLUB CAPURSO I
I CANOSA - BORGOROSSO MOLFETTA I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - VIGOR BITRITTO I
I NORBA CONVERSANO - GINOSA I
I NUOVA SPINAZZOLA - DON UVA CALCIO 1971 I
I REAL SITI - UNITED SLY I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - CASTELLANETA CALCIO 1962 I
I SPORTING APRICENA - NOICATTARO CALCIO I

I ANDATA: 29/09/19 ! RITORNO: 19/01/20 I
I ORE...: 15:30 ! 4 G I O R N A T A ! ORE...: 14:30 I
I-----I
I BORGOROSSO MOLFETTA - REAL SITI I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - NORBA CONVERSANO I
I GINOSA - NUOVA SPINAZZOLA I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - CANOSA I
I NOICATTARO CALCIO - DON UVA CALCIO 1971 I
I UNITED SLY - SPORTING APRICENA I
I VIGOR BITRITTO - RINASCITA RUTIGLIANESE I

I ANDATA: 6/10/19 ! RITORNO: 26/01/20 I
I ORE...: 15:30 ! 5 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - UNITED SLY I
I CANOSA - VIGOR BITRITTO I
I DON UVA CALCIO 1971 - GINOSA I
I NORBA CONVERSANO - NOICATTARO CALCIO I
I NUOVA SPINAZZOLA - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I REAL SITI - CASTELLANETA CALCIO 1962 I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - BORGOROSSO MOLFETTA I
I SPORTING APRICENA - FOOTBALL CLUB CAPURSO I

I ANDATA: 13/10/19 ! RITORNO: 2/02/20 I
I ORE...: 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I BORGOROSSO MOLFETTA - SPORTING APRICENA I
I CANOSA - RINASCITA RUTIGLIANESE I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - NORBA CONVERSANO I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - GINOSA I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - REAL SITI I
I NOICATTARO CALCIO - NUOVA SPINAZZOLA I
I UNITED SLY - DON UVA CALCIO 1971 I
I VIGOR BITRITTO - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I

I ANDATA: 20/10/19 ! RITORNO: 9/02/20 I
I ORE...: 15:30 ! 7 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - BORGOROSSO MOLFETTA I
I DON UVA CALCIO 1971 - FOOTBALL CLUB CAPURSO I
I GINOSA - NOICATTARO CALCIO I
I NORBA CONVERSANO - UNITED SLY I
I NUOVA SPINAZZOLA - CANOSA I
I REAL SITI - VIGOR BITRITTO I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I SPORTING APRICENA - CASTELLANETA CALCIO 1962 I

I ANDATA: 27/10/19 ! RITORNO: 16/02/20 I
I ORE...: 14:30 ! 8 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I BORGOROSSO MOLFETTA - DON UVA CALCIO 1971 I
I CANOSA - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - GINOSA I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - NUOVA SPINAZZOLA I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - SPORTING APRICENA I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - REAL SITI I
I UNITED SLY - NOICATTARO CALCIO I
I VIGOR BITRITTO - NORBA CONVERSANO I

I ANDATA: 3/11/19 ! RITORNO: 23/02/20 I
I ORE...: 14:30 ! 9 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I DON UVA CALCIO 1971 - CASTELLANETA CALCIO 1962 I
I GINOSA - UNITED SLY I
I NOICATTARO CALCIO - FOOTBALL CLUB CAPURSO I
I NORBA CONVERSANO - BORGOROSSO MOLFETTA I
I NUOVA SPINAZZOLA - RINASCITA RUTIGLIANESE I
I REAL SITI - CANOSA I
I SPORTING APRICENA - VIGOR BITRITTO I

I ANDATA: 10/11/19 ! RITORNO: 1/03/20 I
I ORE...: 14:30 ! 10 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I BORGOROSSO MOLFETTA - NOICATTARO CALCIO I
I CANOSA - NORBA CONVERSANO I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - FOOTBALL CLUB CAPURSO I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - DON UVA CALCIO 1971 I
I REAL SITI - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - SPORTING APRICENA I
I UNITED SLY - NUOVA SPINAZZOLA I
I VIGOR BITRITTO - GINOSA I

I ANDATA: 17/11/19 ! RITORNO: 8/03/20 I
I ORE...: 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - RINASCITA RUTIGLIANESE I
I DON UVA CALCIO 1971 - VIGOR BITRITTO I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - UNITED SLY I
I GINOSA - BORGOROSSO MOLFETTA I
I NOICATTARO CALCIO - CASTELLANETA CALCIO 1962 I
I NORBA CONVERSANO - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I NUOVA SPINAZZOLA - REAL SITI I
I SPORTING APRICENA - CANOSA I

I ANDATA: 24/11/19 ! RITORNO: 15/03/20 I
I ORE...: 14:30 ! 12 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - SPORTING APRICENA I
I BORGOROSSO MOLFETTA - UNITED SLY I
I CANOSA - GINOSA I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - NUOVA SPINAZZOLA I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - NOICATTARO CALCIO I
I REAL SITI - NORBA CONVERSANO I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - DON UVA CALCIO 1971 I
I VIGOR BITRITTO - FOOTBALL CLUB CAPURSO I

I ANDATA: 1/12/19 ! RITORNO: 22/03/20 I
I ORE...: 14:30 ! 13 G I O R N A T A ! ORE...: 15:00 I
I-----I
I DON UVA CALCIO 1971 - CANOSA I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - BORGOROSSO MOLFETTA I
I GINOSA - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I NOICATTARO CALCIO - VIGOR BITRITTO I
I NORBA CONVERSANO - RINASCITA RUTIGLIANESE I
I NUOVA SPINAZZOLA - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I
I SPORTING APRICENA - REAL SITI I
I UNITED SLY - CASTELLANETA CALCIO 1962 I

I ANDATA: 8/12/19 ! RITORNO: 29/03/20 I
I ORE...: 14:30 ! 14 G I O R N A T A ! ORE...: 16:00 I
I-----I
I ARS ET LABOR GROTTAGLIE - DON UVA CALCIO 1971 I
I BORGOROSSO MOLFETTA - NUOVA SPINAZZOLA I
I CANOSA - FOOTBALL CLUB CAPURSO I
I MANFREDONIA CALCIO 1932 - UNITED SLY I
I REAL SITI - GINOSA I
I RINASCITA RUTIGLIANESE - NOICATTARO CALCIO I
I SPORTING APRICENA - NORBA CONVERSANO I
I VIGOR BITRITTO - CASTELLANETA CALCIO 1962 I

I ANDATA: 15/12/19 ! RITORNO: 5/04/20 I
I ORE...: 14:30 ! 15 G I O R N A T A ! ORE...: 16:00 I
I-----I
I CASTELLANETA CALCIO 1962 - BORGOROSSO MOLFETTA I
I DON UVA CALCIO 1971 - REAL SITI I
I FOOTBALL CLUB CAPURSO - MANFREDONIA CALCIO 1932 I
I GINOSA - RINASCITA RUTIGLIANESE I
I NOICATTARO CALCIO - CANOSA I
I NORBA CONVERSANO - ARS ET LABOR GROTTAGLIE I
I NUOVA SPINAZZOLA - SPORTING APRICENA I
I UNITED SLY - VIGOR BITRITTO I

Elenco Campi Sportivi Campionato PROMOZIONE GIRONE A

SOCIETA'	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA
ARS ET LABOR GROTTAGLIE	COMUNALE "D'AMURI"	GROTTAGLIE	
CANOSA	CAM COMUNALE "S.SABINO" ERB-AR	CANOSA DI PUGLIA	
MANFREDONIA CALCIO 1932	CAMPO COM. "MIRAMARE" -ERB.ART	MANFREDONIA	17:00
NORBA CONVERSANO	CAMP COM. "P.LORUSSO" ERB.ART.	CONVERSANO	
REAL SITI	CAMPO COM "M.CIANCI" E.A	CERIGNOLA	
RINASCITA RUTIGLIANESE	CAMPO COMUNALE	RUTIGLIANO	
SPORTING APRICENA	MADREPIETRA STADIUM ER.ART.	APRICENA	
VIGOR BITRITTO	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO	17:00
BORGOROSSO MOLFETTA	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI" E.A	MOLFETTA	11:00
CASTELLANETA CALCIO 1962	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS" E.A	CASTELLANETA	
DON UVA CALCIO 1971	CAMPO COMUN. "F. DI LIDDO" E.AR.	BISCEGLIE	
FOOTBALL CLUB CAPURSO	CAMPO COMUNALE	CAPURSO	11:00
GINOSA	CAMO COMU. "TERESA MIANI" ER.AR	GINOSA	
NOICATTARO CALCIO	CAMPO COMUNALE A	NOICATTARO	
NUOVA SPINAZZOLA	C.S. "ALEN FASCIANO" ER.ART.	SPINAZZOLA	
UNITED SLY	CAMPO COMUNAL "SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)	

Riposi: 29 Dicembre 2019

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2019 2020 - GIRONE B



I ANDATA: 8/09/19 ! RITORNO: 22/12/19 I			I ANDATA: 13/10/19 ! RITORNO: 2/02/20 I			I ANDATA: 17/11/19 ! RITORNO: 8/03/20 I		
I ORE... 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE..... 14:30 I			I ORE... 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I			I ORE... 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I		
I			I			I		
I ALTO SALENTO - MANDURIA SPORT I			I ALTO SALENTO - DE CAGNA 2010 I			I A. TOMA MAGLIE - MANDURIA SPORT I		
I BRILLA CAMPI - NOVOLI I			I ATLETICO ARADEO - A. TOMA MAGLIE I			I ATLETICO ARADEO - NOVOLI I		
I CAROVIGNO CALCIO - ATLETICO RACALE I			I CAROVIGNO CALCIO - VEGLIE I			I ATLETICO RACALE - DE CAGNA 2010 I		
I DE CAGNA 2010 - ATLETICO ARADEO I			I MANDURIA SPORT - UGGIANO CALCIO I			I OSTUNI 1945 - ALTO SALENTO I		
I OSTUNI 1945 - SALENTO FOOTBALL I			I NOVOLI - SALENTO FOOTBALL I			I SALENTO FOOTBALL - CAROVIGNO CALCIO I		
I TAURISANO 1939 - VIRTUS MATINO I			I SAVA - ATLETICO RACALE I			I SAVA - VIRTUS MATINO I		
I UGGIANO CALCIO - A. TOMA MAGLIE I			I TAURISANO 1939 - BRILLA CAMPI I			I UGGIANO CALCIO - TAURISANO 1939 I		
I VEGLIE - SAVA I			I VIRTUS MATINO - OSTUNI 1945 I			I VEGLIE - BRILLA CAMPI I		
I			I			I		
I ANDATA: 15/09/19 ! RITORNO: 5/01/20 I			I ANDATA: 20/10/19 ! RITORNO: 9/02/20 I			I ANDATA: 24/11/19 ! RITORNO: 15/03/20 I		
I ORE... 15:30 ! 2 G I O R N A T A ! ORE..... 14:30 I			I ORE... 15:30 ! 7 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I			I ORE... 14:30 ! 12 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I		
I			I			I		
I A. TOMA MAGLIE - VEGLIE I			I A. TOMA MAGLIE - SAVA I			I ALTO SALENTO - SAVA I		
I ATLETICO ARADEO - BRILLA CAMPI I			I ATLETICO RACALE - TAURISANO 1939 I			I BRILLA CAMPI - SALENTO FOOTBALL I		
I ATLETICO RACALE - OSTUNI 1945 I			I BRILLA CAMPI - ALTO SALENTO I			I CAROVIGNO CALCIO - ATLETICO ARADEO I		
I MANDURIA SPORT - CAROVIGNO CALCIO I			I DE CAGNA 2010 - CAROVIGNO CALCIO I			I DE CAGNA 2010 - OSTUNI 1945 I		
I NOVOLI - TAURISANO 1939 I			I OSTUNI 1945 - NOVOLI I			I MANDURIA SPORT - NOVOLI I		
I SALENTO FOOTBALL - UGGIANO CALCIO I			I SALENTO FOOTBALL - ATLETICO ARADEO I			I TAURISANO 1939 - A. TOMA MAGLIE I		
I SAVA - DE CAGNA 2010 I			I UGGIANO CALCIO - VIRTUS MATINO I			I VEGLIE - UGGIANO CALCIO I		
I VIRTUS MATINO - ALTO SALENTO I			I VEGLIE - MANDURIA SPORT I			I VIRTUS MATINO - ATLETICO RACALE I		
I			I			I		
I ANDATA: 22/09/19 ! RITORNO: 12/01/20 I			I ANDATA: 27/10/19 ! RITORNO: 16/02/20 I			I ANDATA: 1/12/19 ! RITORNO: 22/03/20 I		
I ORE... 15:30 ! 3 G I O R N A T A ! ORE..... 14:30 I			I ORE... 14:30 ! 8 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I			I ORE... 14:30 ! 13 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I		
I			I			I		
I ALTO SALENTO - CAROVIGNO CALCIO I			I ALTO SALENTO - UGGIANO CALCIO I			I A. TOMA MAGLIE - ALTO SALENTO I		
I ATLETICO RACALE - SALENTO FOOTBALL I			I ATLETICO ARADEO - ATLETICO RACALE I			I ATLETICO ARADEO - MANDURIA SPORT I		
I BRILLA CAMPI - VIRTUS MATINO I			I BRILLA CAMPI - DE CAGNA 2010 I			I ATLETICO RACALE - VEGLIE I		
I DE CAGNA 2010 - NOVOLI I			I CAROVIGNO CALCIO - OSTUNI 1945 I			I NOVOLI - VIRTUS MATINO I		
I OSTUNI 1945 - A. TOMA MAGLIE I			I MANDURIA SPORT - SALENTO FOOTBALL I			I OSTUNI 1945 - BRILLA CAMPI I		
I TAURISANO 1939 - MANDURIA SPORT I			I NOVOLI - SAVA I			I SALENTO FOOTBALL - TAURISANO 1939 I		
I UGGIANO CALCIO - SAVA I			I TAURISANO 1939 - VEGLIE I			I SAVA - CAROVIGNO CALCIO I		
I VEGLIE - ATLETICO ARADEO I			I VIRTUS MATINO - A. TOMA MAGLIE I			I UGGIANO CALCIO - DE CAGNA 2010 I		
I			I			I		
I ANDATA: 29/09/19 ! RITORNO: 19/01/20 I			I ANDATA: 3/11/19 ! RITORNO: 23/02/20 I			I ANDATA: 8/12/19 ! RITORNO: 29/03/20 I		
I ORE... 15:30 ! 4 G I O R N A T A ! ORE..... 14:30 I			I ORE... 14:30 ! 9 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I			I ORE... 14:30 ! 14 G I O R N A T A ! ORE..... 16:00 I		
I			I			I		
I A. TOMA MAGLIE - ATLETICO RACALE I			I A. TOMA MAGLIE - NOVOLI I			I ALTO SALENTO - NOVOLI I		
I ALTO SALENTO - TAURISANO 1939 I			I ATLETICO RACALE - BRILLA CAMPI I			I BRILLA CAMPI - SAVA I		
I ATLETICO ARADEO - OSTUNI 1945 I			I DE CAGNA 2010 - TAURISANO 1939 I			I CAROVIGNO CALCIO - VIRTUS MATINO I		
I CAROVIGNO CALCIO - BRILLA CAMPI I			I OSTUNI 1945 - MANDURIA SPORT I			I DE CAGNA 2010 - A. TOMA MAGLIE I		
I MANDURIA SPORT - DE CAGNA 2010 I			I SALENTO FOOTBALL - VIRTUS MATINO I			I MANDURIA SPORT - ATLETICO RACALE I		
I NOVOLI - UGGIANO CALCIO I			I SAVA - ATLETICO ARADEO I			I TAURISANO 1939 - ATLETICO ARADEO I		
I SAVA - SALENTO FOOTBALL I			I UGGIANO CALCIO - CAROVIGNO CALCIO I			I UGGIANO CALCIO - OSTUNI 1945 I		
I VIRTUS MATINO - VEGLIE I			I VEGLIE - ALTO SALENTO I			I VEGLIE - SALENTO FOOTBALL I		
I			I			I		
I ANDATA: 6/10/19 ! RITORNO: 26/01/20 I			I ANDATA: 10/11/19 ! RITORNO: 1/03/20 I			I ANDATA: 15/12/19 ! RITORNO: 5/04/20 I		
I ORE... 15:30 ! 5 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I			I ORE... 14:30 ! 10 G I O R N A T A ! ORE..... 15:00 I			I ORE... 14:30 ! 15 G I O R N A T A ! ORE..... 16:00 I		
I			I			I		
I ATLETICO RACALE - ALTO SALENTO I			I ALTO SALENTO - SALENTO FOOTBALL I			I A. TOMA MAGLIE - BRILLA CAMPI I		
I BRILLA CAMPI - MANDURIA SPORT I			I BRILLA CAMPI - UGGIANO CALCIO I			I ATLETICO ARADEO - ALTO SALENTO I		
I DE CAGNA 2010 - VIRTUS MATINO I			I CAROVIGNO CALCIO - A. TOMA MAGLIE I			I ATLETICO RACALE - UGGIANO CALCIO I		
I OSTUNI 1945 - SAVA I			I DE CAGNA 2010 - VEGLIE I			I NOVOLI - CAROVIGNO CALCIO I		
I SALENTO FOOTBALL - A. TOMA MAGLIE I			I MANDURIA SPORT - SAVA I			I OSTUNI 1945 - VEGLIE I		
I TAURISANO 1939 - CAROVIGNO CALCIO I			I NOVOLI - ATLETICO RACALE I			I SALENTO FOOTBALL - DE CAGNA 2010 I		
I UGGIANO CALCIO - ATLETICO ARADEO I			I TAURISANO 1939 - OSTUNI 1945 I			I SAVA - TAURISANO 1939 I		
I VEGLIE - NOVOLI I			I VIRTUS MATINO - ATLETICO ARADEO I			I VIRTUS MATINO - MANDURIA SPORT I		
I			I			I		

Elenco Campi Sportivi Campionato PROMOZIONE GIRONE B

SOCIETA'	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA
ALTO SALENTO	CAMPO COMUN."C.TINO LASERRA"	AVETRANA	
BRILLA CAMPI	CAMPO COM."C.MAZZOTTA"ERB.ART	SAN PANCRAZIO SALENTINO	
CAROVIGNO CALCIO	CAMPO COMUNALE	CAROVIGNO	
DE CAGNA 2010	C.COM."PASQUALE NACHIRA"E.A	OTRANTO	
OSTUNI 1945	CAMPO COMUNALE	OSTUNI	
TAURISANO 1939	CAMPO COMUNALE "L. PERROTTA"	TAURISANO	
UGGIANO CALCIO	CAMP COMUNA.	UGGIANO LA CHIESA	
VEGLIE	CAMPO COMUN."MINETOLA"	VEGLIE	
A. TOMA MAGLIE	STAD.CO.A.TAMBO.FRISARI	MAGLIE	
ATLETICO ARADEO	CAMPO COMUNALE	ARADEO	
ATLETICO RACALE	CAMPO COMUNA."L.BASURTO"ER.AR.	RACALE	
MANDURIA SPORT	STADIO COMUNALE "N.DIMITRI"	MANDURIA	
NOVOLI	CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	
SALENTO FOOTBALL	CAMPO COMUNALE	LEVERANO	
SAVA	CAMPO.COMUNA."F.CAMASSA"ER.AR	SAVA	
VIRTUS MATINO	CAMPO COMUNALE ER.ART.	UGENTO	

Riposi:

29 Dicembre 2019